SENT. NR. 104/2024/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46130 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mario ORSINI giusta procura su foglio separato allegato al ricorso correttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via F.lli Rosselli n. 2, pec: marioorsini@pec.ordineavvocativiterbo.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO della Difesa in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS – CF 80078750587) – con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Mariateresa Nasso - cod. fisc. NSSMTR71A46L063A per procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n.37590 Raccolta n.7131, e con questi elettivamente domiciliata in Bologna Via Milazzo n. 4/2, presso l'Avvocatura della sede I.N.P.S. la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata

avv.mariateresa.nasso@postacer.inps.gov.it

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

a) ACCERTARE E DICHIARARE che l'infermità : "… Protrusioni discali Multiple ed Ernie discali D11-D12 ed L4-L5 con sofferenza radicolare EMG accertata" sofferta dall'istante , siano da considerarsi "SI " dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili cumulativamente alla VIII Categoria Tab. A. , ai fini dell'attribuzione del diritto a percepire la PPO, come già attribuito da processo verbale rilasciato dalla Commissione medico Ospedaliera di OMISSIS, quale presupposto per far valere il diritto a fruire del trattamento di pensione di privilegio al momento del pensionamento;

b) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata a vita sul proprio trattamento pensionistico al momento del pensionamento, sulla base della valutazione effettuata dalla sopra richiamata Commissione Medica Ospedaliera di OMISSIS, che ha attribuito l'ascrivibilità della patologia alla Tab. A cat. 8, per la patologia oggetto di gravame, come da processo verbale rilasciato dalla Commissione medico Ospedaliera di OMISSIS ;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Antistatario.

Per MINISTERO della Difesa in persona del Ministro p.t.

Rigetto ricorso e vittoria di spese

Per INPS

1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso e delle domande formulate nelle conclusioni per tutte le motivazioni in narrativa indicate.

2) In subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, per

l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

FATTO

OMISSIS con domanda amministrativa chiedeva che la malattia della quale soffre gli venisse riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Ottenuta risposta negativa proponeva ricorso chiedendo la dichiarazione di dipendenza da causa di servizio della sua malattia e la concessione della pensione privilegiata.

Il Ministero della difesa, regolarmente costituito, ha eccepito la carenza di giurisdizione perché nella domanda amministrativa non aveva chiesto anche pensione privilegiata.

Con sentenza nr. 115 del 2023, dopo la chiamata in causa dell'INPS, il giudice dichiarava inammissibile il ricorso relativamente all'ottenimento della pensione privilegiata, e disponeva il prosieguo per la dipendenza da causa di servizio.

L'INPS eccepiva che:

nel ricorso giunto all'Istituto non vi è alcuna indicazione né del nome né del codice fiscale del difensore, pertanto, nonostante il ricorso appaia firmato dall'avvocato Orsini, non sono presenti le informazioni imposta dalla legge, le quali non possono essere sanate dalla firma o da un'incerta elezione di domicilio;

il difetto di legittimazione passiva;

nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Disposta CTU, alla udienza del 10.12.2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1. PROCURA

Nella sua memoria di costituzione l'Istituto previdenziale eccepisce difetto della procura del ricorrente.

In effetti dalla lettura del ricorso introduttivo non emerge il CF dell'avvocato, né la procura allo stesso. Sta di fatto, però, che successivamente, il 7.6.2023, il procuratore di parte ricorrente ha depositato un nuovo ricorso (il primo conteneva un errore nel nome della parte) corredandolo con procura su foglio separato, ma che fa riferimento a questo giudizio, quindi rispettosa del dettato di cui agli artt. 83 e ss. c.p.c.

§ 2. LEGITTIMAZIONE INPS

In via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell'INPS, chiamata in giudizio per ordine del giudice, e contestata dall'Istituto nella memoria di costituzione, posto che questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare l'eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).

§ 3. MERITO

Nel merito la domanda è fondata attesa la risultanza della commissione di verifica incaricata da questa Corte.

Si premette che il giudizio diagnostico nei confronti del ricorrente è di *"Discopatie protrusive multiple con ernie discali in D11-D12 ed in L4-L5 causa di sofferenza radicolare EMG accertata"*.

Si è accertato che la storia lavorativa del ricorrente evidenzia di un impiego

continuativo in diverse attività operative, connesse all'incarico ricoperto di "OMISSIS" presso il distaccamento aeroportuale di OMISSIS e poi di "OMISSIS" sempre del medesimo distaccamento ed infine di "OMISSIS" consone al suo status di Sottoufficiale dell'A.M. Tali attività, linearmente descritte nella documentazione amministrativa dell'A.M., consistevano nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di tutti i compendi dei vari Comandi, in particolare, in opere di operazioni di sfalcio erba, riparazione degli infissi interni ed esterni, sistemazione dei cancelli di ingresso e della recinzione, ed in alcune occasionali opere di rifacimento intonaci e tinteggiatura e demolizioni di pareti o aperture di vani/luci, nonché in tinteggiature di pareti di piccoli manufatti.

Orbene, pur ricevendo, la patologia denunciata, origine prioritariamente dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, appaiono però determinanti per un'insorgenza precoce e peggiorativa del quadro clinico, una serie di cause accessorie, tra le quali spicca la postura errata protratta o i traumatismi ripetuti, tipici della mansione esercitata dal ricorrente. Alle patologie cronico-degenerative del rachide concorrono infatti anche in modo sinergico, i rischi connessi all'attività di manutentore in cui le posture obbligate con valori elevati di carico sui dischi intervertebrali (soprattutto del tratto cervico-dorso-lombare), le vibrazioni trasmesse al corpo intero e la movimentazione manuale dei carichi concorrono in maniera sfavorevole alla determinazione del processo degenerativo artrosico-protrusivo. Spesso, anche alcune attività, quali il carico e lo scarico di materiali comunque svolte dal ricorrente, venivano effettuate non sempre con l'ausilio di sponde mobili o carrelli elevatori (muletti), magari dovendo superare scale e dislivelli, costituendo un

ulteriore supporto alla genesi professionale della patologia disco-artrosica sofferta. A sostegno di tale eziopatogenesi, anche in relazione alle posture "viziate" forzate, quale quella accovacciata, mantenute continuativamente per tempi che vanno dai pochi minuti a diverse ore.

Di qui la conclusione, condivisa da questa Corte, della derivanza da causa di servizio della patologia denunciata e contratta durante l'attività lavorativa, con conseguente accoglimento della domanda.

§ SPESE.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS in complessivi € 2.659,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario se dovuti, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali e a carico del datore di lavoro Ministero della Difesa.

Si compensano con l'INPS stante la presenza di gravi ed eccezionali ragioni consistenti nel fatto che questi è solo il soggetto pagatore.

Tali spese vanno attribuite al procuratore costituito avv. Mario ORSINI, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di MINISTERO della Difesa in persona del Ministro p.t., così provvede:

a) ACCERTA E DICHIARA che l'infermità : "… Protrusioni discali Multiple ed Ernie discali D11-D12 ed L4-L5 con sofferenza radicolare EMG accertata" sofferta dall'istante , siano da considerarsi "SI " è dipendente da causa di servizio ed ascrivibili cumulativamente alla VIII Categoria Tab. A. , ai fini

dell'attribuzione del diritto a percepire la PPO;

b) ACCERTA E DICHIARA il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata a vita sul proprio trattamento pensionistico al momento del pensionamento;

b) condanna il MINISTERO della Difesa in persona del Ministro p.t. e a pagare, in favore di avv. Mario ORSINI, le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti.

Compensa le spese con l'INPS.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 10 dicembre 2024

IL GIUDICE UNICO

Cons. Marco Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 12 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 12 dicembre 2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente